REGOLAMENTO (CEE) N. 1042/79 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1979

relativo alla vendita, mediante gara, a fini d'esportazione, di quarti anteriori e i quarti posteriori di bovini immagazzinati da taluni organismi d'intervento, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 25 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/79 (4),

considerando che la possibilità di offrire all'intervento carni bovine ha provocato la costituzione di ingenti scorte in taluni Stati membri ; che, tenuto conto della situazione del mercato, caratterizzata da prezzi relativamente bassi, non è opportuno smerciare tutte queste carni sul mercato della Comunità ; che occorre quindi vincolare la vendita di un certo quantitativo di dette carni all'obbligo di esportare la merce in oggetto ;

considerando che è opportuno ricorrere alla procedura di gara per garantire il ritiro dall'ammasso delle carni alle condizioni più favorevoli ;

considerando che la vendita deve essere effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione (5) ; che tuttavia è necessario precisare le modalità di gara per tener conto dell'esperienza acquisita ; che è necessario prevedere, segnatamente, che le offerte vengano fatte in moneta nazionale ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio (6), le somme ivi indicate sono pagate utilizzando il tasso di conversione che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione ; che, a norma dell'articolo 6 del regolamento citato, è considerata come momento della realizzazione dell'operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ; che tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77, si può derogare alle suddette disposizioni ;

considerando che il periodo previsto per effettuare l'esportazione è prorogato qualora gli esportatori desiderino avvalersi delle possibilità previste dal regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2707/78 (8) ;

considerando che è necessario modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 828/79 (10) ;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si procede alla vendita di quarti anteriori e di quarti posteriori di bovini acquistati prima del 1° febbraio 1979 e detenuti dai seguenti organismi d'intervento :

	Quarti anteriori	*Quarti posteriori*
— organismo d'intervento danese, circa	—	1 820 tonnellate
— organismo d'intervento tedesco, circa	—	5 200 tonnellate
— organismo d'intervento francese, circa	250 tonnellate	250 tonnellate
— organismo d'intervento irlandese, circa	3 300 tonnellate	5 500 tonnellate
— organismo d'intervento olandese, circa	160 tonnellate	500 tonnellate

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(4) GU n. L 89 del 9. 4. 1979, pag. 1.
(5) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.
(6) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.
(7) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 1.
(8) GU n. L 327 del 22. 11. 1978, pag. 5.
(9) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(10) GU n. L 105 del 27. 4. 1979, pag. 22.

Articolo 2

1. La vendita è effettuata con procedura di gara e in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 216/69, in particolare degli articoli da 6 a 14, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

2. Sono prese in considerazione unicamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento entro e non oltre le ore 14 del 13 giugno 1979. Questo termine è anticipato di un'ora in Danimarca, nella Repubblica federale di Germania e in Irlanda.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 216/69, il bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno cinque giorni prima dello scadere del termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 216/69 l'offerta è valida soltanto se accompagnata dall'impegno scritto del concorrente di ritirare e di esportare le carni prima del 1° settembre 1979.

2. Tuttavia, qualora l'acquirente sottoponga le carni al regime di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 441/69, la data di cui al paragrafo precedente è spostata al 1° gennaio 1980, soltanto per quanto riguarda l'obbligo di esportare.

3. L'acquirente prende in consegna il prodotto prima della data di cui al paragrafo 1. Alla scadenza di tale data, il contratto è annullato per il quantitativo che non è stato ritirato.

Articolo 4

In deroga alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, l'organismo d'intervento competente informa i singoli concorrenti in merito al risultato della gara. Tale informazione viene trasmessa al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione mediante telescritto agli Stati membri della decisione concernente i prezzi minimi presi in considerazione.

Articolo 5

Il tasso di conversione da applicare per esprimere

— in ECU le offerte,

— in moneta nazionale i prezzi minimi di vendita,

è il tasso rappresentativo vigente il giorno in cui scade il termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 6

L'offerta deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Tuttavia, l'organismo d'intervento interessato può esigere che l'offerta che non è stata presentata nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro da cui l'organismo dipende, sia accompagnata da una traduzione.

Articolo 7

In deroga alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 216/69, il prezzo viene pagato via via che le merci sono prese in consegna, proporzionalmente ai quantitativi ritirati, al più tardi il giorno che precede ogni singolo ritiro.

Articolo 8

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, al punto « I. Prodotti destinati ad essere esportati allo stato naturale », dopo il paragrafo 10 vengono inseriti il seguente paragrafo e il relativo richiamo a piè di pagina [11]:

« 11. Regolamento (CEE) n. 1042/79 della Commissione, del 28 maggio 1979, relativo alla vendita, mediante gara, a fini d'esportazione, di quarti anteriori e di quarti posteriori di bovini immagazzinati da taluni organismi d'intervento, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 [11].

[11] GU n. L 132 del 30. 5. 1979, pag. 11 ».

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente